

***REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DISCIPLINA
DELL'APPLICAZIONE DELL'ART. 43 DELLA LEGGE 27
DICEMBRE 1997, N. 449. "CONTRATTI DI
SPONSORIZZAZIONE ED ACCORDI DI
COLLABORAZIONE, CONVENZIONI CON SOGGETTI
PUBBLICI O PRIVATI, CONTRIBUTI DELL'UTENZA PER I
SERVIZI PUBBLICI NON ESSENZIALI E MISURA DI
INCENTIVAZIONE DELLA PRODUTTIVITA'"***

(Adottato con delibera del C.d.A. del 30.11.2004, successivamente
modificato con delibera del C.d.A. del 30.01.2007)

Art. 1
FINALITA'

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della disposizione legislativa di cui all'art. 43 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449. "Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività".
2. Rientrano tra le prestazioni soggette all'applicazione dell'art. 43 comma 4 della L. 449/97:
 - a) ricavi e proventi da contratti di ricerca e di servizio resi alla Regione Piemonte;
 - b) ricavi e proventi da contratti di ricerca e di servizio resi a Enti pubblici nazionali ed internazionali;
 - c) ricavi e proventi da contratti di ricerca e di servizio resi a privati.

Art. 2
MODALITA'

1. Gli introiti derivanti dalle prestazioni individuate all'art. 1, e rendicontati nell'esercizio precedente rispetto a quello di riferimento, sono destinati ai fondi di cui al comma 2, nella percentuale determinata annualmente dal Consiglio di Amministrazione, al netto di IVA addebitata ai committenti e di IRAP versata ed accertata a rendiconto relativamente ai consulenti che hanno collaborato con l'Istituto per dette attività.
2. Gli introiti, determinati ai sensi del comma 1 vengono versati annualmente nei fondi del personale di cui agli artt. 31 comma 3 del CCNL del personale del comparto 2002/2005 e 26 comma 1 lett. b), del CCNL area dirigenza 1998/2001.

Art. 3
RIPARTIZIONE

1. La somma complessiva rendicontata ed al netto di IVA addebitata e di IRAP versata ed accertata, relativamente ai consulenti che hanno collaborato con l'Istituto per le attività commissionate, viene ripartita tra i fondi di cui all'art. 2 comma 2 nella percentuale determinata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 4
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno della sua approvazione.
2. La somma complessiva introitata e accertata con l'approvazione del rendiconto anno 2003 (delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 24 marzo 2004), viene destinata con le modalità previste dal presente Regolamento ai fondi del personale dell'Istituto anno 2004.